

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con gli articoli 53, paragrafo 1, lettera a), e 75 del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 12 dicembre 2014 — Portogallo/Commissione****(Causa T-810/14)**

(2015/C 065/55)

*Lingua processuale: il portoghese***Parti***Ricorrente:* Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, J. Arsénio de Oliveira e S. Nunes de Almeida, agenti)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la nullità dell'atto di liquidazione trasmesso dal Segretariato generale della Commissione europea mediante la lettera 2014D/14507, del 6 ottobre 2014; e
- condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sul vizio di incompetenza da parte della Commissione, in quanto essa ha usurpato i poteri della sfera giurisdizionale dell'Unione europea.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati o di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione, poiché l'atto si è basato su una ripartizione artificiale degli effetti della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa C-292/11.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'autorità di cosa giudicata, poiché l'atto ha violato i Trattati o qualsiasi altra norma giuridica relativa alla loro applicazione.
4. Quarto motivo, vertente sull'inosservanza dei principi di certezza del diritto, di stabilità dei rapporti giuridici e di legittimo affidamento, sanciti dal diritto dell'Unione europea.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di divieto di doppia sanzione, che vieta di ottenere, attraverso un nuovo atto giuridico individuale, ciò che non è stato conseguito anteriormente mediante decisioni giudiziarie di annullamento.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione della ripartizione delle competenze tra la Commissione e gli Stati membri, il che configura un vizio di incompetenza, in quanto la Commissione ha tentato di limitare la facoltà degli Stati di determinare un periodo ragionevole di *vacatio legis*.

---

**Ricorso proposto il 16 dicembre 2014 — Liu/UAMI — DSN Marketing (Custodie per computer portatili)****(Causa T-813/14)**

(2015/C 065/56)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Min Liu (Guangzhou, Cina) (rappresentanti: R. Bailly e S. Zhang, avvocati)